



Copia

Scruso li 18 Novembre 1831.

Il Sig. D. Roberto de Vissani del fu D. suo Patria, per ogni suo debito, e rappresentanze dovuti ora a Genova dall'una, ed il Sig. Giovanni Tommaso del fu Nicolo di questa Città dall'altra spontaneamente per essi ed eredi vengono al seguente

Contratto -

- 1^o Il Sig. de Vissani dà e vende, e concede al Sig. Tommaso a titolo di affitto tutte le sue Terre esistenti tanto nella Campagna di Doglietta di Maratona coll'annesse Casine, Casone, e Casotta rustica quanto in qualunque altra località di questa Campagna si tenute per conto proprio che a Colonia delle quali venne formato un Eleuro in duplo firmato dalle parti, e che rimarrà rispettivamente in potere delle stesse a ragione loro campagna, luna e vegole; nonché la Casera grande sottoposta alle Casse del Sig. de Vissani in questa Città nella Contrada di S. Francesco col Dotame di sua proprietà in essa stante, e che verrà pure descritto, nell'Eleuro surdetto; così in qualunque occasione ad uso di acquista avvenute sotto la Tezza di detta Casse, dalle quale non potrà esser ammesso.
- 2^o La predetta affitto sarà durativa per anni dieci (10) continui che avranno principio col 1^o Dicembre p.v. 1831 - e finiranno col 1^o Dicembre 1841. Non potrà capere per qualunque pretesa che venisse adotta dall'una o dall'altra parte, al qual fine s'intenderà, e intenderà ella a fuoco e fiamma, di modo che per qualunque anche improvvisabile evento non potrà essere soggetta a diminuzione od accrescimento; né a qualsivoglia inaspettata alterazione.
- 3^o Il Tommaso pagherà annualmente, siccome si obbliga a titolo di pensione; o affitto al Sig. de Vissani finivi d'agosto presente (300) in moneta d'argento a Tariffa entro il mese di Settembre di ciascun anno, incominciando col mese di Settembre p.v. 1832; nonché una Danita di mensa all'anno.
- 4^o Inoltre, si obbliga, e promette il Sig. Tommaso di prestarsi con tutta attività e col maggior impegno affinché sieno potate a dovere, e colle dovute economie le Terre come sopra tenute per conto proprio, Zapalle, moudate dai getti bastanti, e irappalle ai tempi debiti, ne vi sia fatta seminazione alcuna fra mezzo alle viti; siccome promette, e si obbliga di sovvenire affinché sieno coltivate a dovere quelle tenute dai Coloni, ne abbiano a rimanere

inoltre ed in abbandono, ben inteso che ogni spesa occorrente a tale effetto sarà fatta del proprio de esso Tommaso, il quale anche sottostava alle pubbliche Contribuzioni spettanti alle medesime, e intanto che qualora per effetto di coltura venissero pregiudicate specialmente quelle Terre tenute per conto proprio a vantaggio del de Visiani, dovrà essere questo inteso dal Sig. Tommaso del vano medesimo a favor di Perigo.

5.^a Quanto poi alla coltura soprastante alle Terre di Boglizzo, al di cui suero, ed impianto ha di già il Sig. de Visiani fatto dar mano da due anni, lo stesso Sig. de Visiani progredirà, volendo nel detto suero, ed impianto a sue spese, ed il Sig. Tommaso si assume l'obbligo di far coltivare annualmente a dovere il piantato a sue spese, percepirne i prodotti durante l'affittanza a norma che saranno a frutto gli impianti.

6.^a Si impegna all'eff. il Tommaso di conservare tutti gli alberi esistenti di fatto che da loro nelle Campagne del de Visiani, nonché di conservare i muri esistenti che garantiscono la sicurezza delle stesse rimettendo quelli che in qualche parte per avventura crollano, come pure di conservare, e far buon uso del Casaro e Casone posto in detta Campagna.

7.^a Finalmente si impegna il Sig. Tommaso di non servirsi ad altro uso col Lambrico che unicamente per la coltivatura dell'agranza di conservare il Robame mediante buon governo del detto, e di rimettere il tutto al Sig. de Visiani allo spirare dell'affittanza in buon stato, salvo l'ordinario deterioramento.

8.^a Il Sig. de Visiani garantisce al Sig. Tommaso la presente affittanza per tutto il corso delle spese; siccome all'inverso il Sig. Tommaso garantisce a lui l'ordinamento adempimento degli obblighi a' suoi fini colle medesime, al quale oggetto ne lo assicura colle Carte di sua abitazione posta presso San Francesco, fra i casari de' Strous mediante Strada Carta Cantivo de' Strous mediante Strada Carta de' ministro Simon Sabbioni, de' ministro Carta di Juanao Santh & Cristofolo, e de' Strous mezzogiorno del suddetto Sig. Tommaso, autorizzando colle presenti anche le parti rispettivamente a poter intorolare la stessa al C.^o Ufficio di Conservazione delle Spettelle in Lanza per ogni effetto di legge.

Tanto le parti suddette hanno convenuto, e stabilito, in prova di che si sottoscrivono alle presenti del sotto segn. Testimonij.

In attestato de Visiani di: Sig. Sablino att. in p.
De' ministri de' Tommaso, Sig. Nicola de' ministri.
De' ministri de' Visiani, Sig. present. de' ministri.

Nicola Costar fui pres. del no.

addi dieciotto (18) Novembre millesottocento ventunesimo (1831)
Certifico in inferenza Notaro essere le soprascripte firme di proprio pugno, e Carattere

Delli Sig. D. Pietro de Vignani, Sig. Gio. Alessandro Tomaso, Sig. D. Vincenzo
Menthipp, e Sig. Nicola Costan e iur. per esse state confirmate alle iur. prez
scup. In fedes.

Antonio Simoni di Benedetto Notaro Pubblico, e conservatore Notarile
di Sebevio, ho effeso, sottoscritto e col proprio Tabellinare Seguo roborato —

a